


COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO



REGOLAMENTO

Art. 1
(Costituzione, composizione)

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della L.R. n° 32/2008, è istituita la "*Commissione locale per il paesaggio*", di seguito indicata "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.
3. La Commissione è composta da 3 (tre) commissari componenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008.
4. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria auto candidatura.
5. La Commissione si riunisce presso la Comunità Montana Valgrande, ove ha sede lo Sportello Unico per l'Edilizia, ovvero presso i comuni ove è chiamata ad operare nel caso in cui gli stessi non abbiano aderito allo Sportello.
6. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n° 32/2008.
7. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

Art. 2
(Nomina, designazione e durata)

1. La Commissione viene nominata dall'Organo Esecutivo della Comunità Montana Valgrande con apposita deliberazione.
2. I membri della Commissione sono nominati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti.
3. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente; la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze. Nella stessa seduta d'insediamento la Commissione nomina il Vice Presidente e la carica è assunta, parimenti, dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze.
4. Compete all'Organo Esecutivo della Comunità Montana l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova e comunque non oltre 90 giorni.
6. I componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 3
(Casi di incompatibilità)

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia e/o urbanistica;
 - b) non può essere consigliere comunale o membro delle Giunte comunali;
 - c) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da essi dipendenti;

- d) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti Piani Regolatori Generali, ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni cui opera la Commissione;
 - e) non deve avere interessi connessi a ricorsi né avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni;
 - f) non deve avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri delle Giunte o dei Consigli Comunali;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari)

- 1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
- 2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.
- 3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- 4. La decadenza viene notificata all'interessato dalla Comunità Montana e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni)

- 1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
- 2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistica ambientale.
- 3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesaggistica ambientale.
- 4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico ambientale; in particolare la Commissione valuta:
 - a) l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
- 5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 6. Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49. ultimo comma, della L.R. n° 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

7. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

8. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino:

- a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione;
- b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- c) processi di natura amministrativa e penale pendenti;
- d) rapporto di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con i proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al proprio esame.

9. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

Art. 6 (Modalità di convocazione)

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Dirigente o Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia, ovvero del Comune, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.

2. La seduta è convocata tramite posta, fax, e-mail o sms, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il suo Vice.

2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Dirigente o Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

5. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative dello Sportello Unico per l'Edilizia e dei Comuni)

1. E' garantita la presenza di funzionari ai lavori della Commissione, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

2. I commissari garantiscono allo Sportello Unico per l'Edilizia ed al Comune la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della

Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9
(Gettone di presenza)

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso per ogni singola seduta secondo quanto sarà deliberato dalla Comunità Montana Valgrande.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.